

Statuto della LAPIS - Associazione Genitori e Amici della Scuola Pisacane Locatelli

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata LAPIS – Associazione Genitori e Amici della Scuola Pisacane Locatelli con sede nel Comune di Milano presso i locali della scuola siti in Milano, via Pisacane 9. Il consiglio direttivo (di cui al successivo articolo 8) potrà con delibera trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune.

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Art. 2 - Finalità e attività

L'Associazione s'ispira ai principi di solidarietà e uguaglianza, senza distinzione di sesso, nazionalità, etnia, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. promuovere all'interno dell'Istituto comprensivo Piscane e Locatelli (d'ora in avanti denominato scuola) la creazione di una comunità aperta ed interagente con il territorio e il quartiere, animata da genitori, bambini, ragazzi, adulti in genere senza andare a sovrapporsi ai compiti e alle funzioni proprie dell'istituzione scolastica;
- b. rispondere ai bisogni della comunità attraverso la realizzazione di iniziative, a forte valenza sociale ed etica;
- c. promuovere la partecipazione attiva e responsabile alle attività della scuola;

Al fine di perseguire i fini statutari precedentemente indicati, l'Associazione promuove, realizza e coordina specifiche attività, con l'intento di evitare dispersione di risorse e sovrapposizione di idee.

In particolare, rappresentando le istanze dei propri associati nelle sedi istituzionali scolastiche e nei confronti degli enti pubblici e privati, l'Associazione si propone di svolgere, promuovere, realizzare le seguenti attività:

- momenti formativi, prevalentemente destinati alle famiglie;
- iniziative e progetti che abbiano una ricaduta positiva su educazione e crescita dei figli, o che siano di supporto ai genitori e al corpo docente, nello svolgimento dei rispettivi ruoli;
- attività volte alla raccolta fondi, nel pieno rispetto di quanto previsto all'articolo 1;
- iniziative ludiche, ricreative e sportive;

- collaborazione e informazione con le parti interessate alla gestione diretta e indiretta della scuola e del territorio in cui è inserita;
- incontro e accoglienza delle famiglie che iniziano a frequentare la scuola (elementari e medie);

L'Associazione opera prevalentemente mediante azione diretta e personale dei propri soci; le prestazioni dei soci sono prestate a titolo gratuito.

L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - I soci

Può aderire all'Associazione chiunque condivida le finalità istituzionali e gli scopi associativi. Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato. L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di soci fondatori; i genitori di alunni della scuola e il personale docente e non docente che ne facciano richiesta attraverso la compilazione di apposita modulistica sono automaticamente soci mentre per tutti gli altri valgono le modalità previste da apposito regolamento redatto dal Consiglio e approvato dall'assemblea.

Il consiglio direttivo può nominare soci sostenitori coloro che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

I soci versano una quota associativa annuale, il cui ammontare è deliberato dal consiglio direttivo. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale.

La quota non è trasferibile, né restituibile in caso di recesso, decesso o perdita della qualità di socio, deve essere versata a termini definiti dal Consiglio.

Art.4 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- Recesso, che deve essere presentato per iscritto al consiglio direttivo;
- Esclusione o radiazione deliberata dal consiglio direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del consiglio direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- operare nell'ambito dell'attività sociale nel rispetto delle norme e dello spirito del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- versare la quota associativa stabilita annualmente dal consiglio direttivo;
- partecipare alla vita associativa e prestare il proprio contributo alle iniziative promosse dall'associazione nel pieno rispetto delle possibilità e delle scelte individuali;
- non agire in alcuna sede in modo da poter recare danno all'associazione o da ostacolare o compromettere le iniziative da essa intraprese, pur nel rispetto del pieno diritto di critica o dissenso;

I soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione secondo la disponibilità e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al consiglio direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Art. 6 - Gli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;

Se ritenuto necessario sono inoltre organi dell'Associazione

- il collegio dei garanti
- il collegio dei revisori dei conti

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di due anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del consiglio direttivo mediante avviso scritto contenente la data, l'ora e il luogo di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima e da inviare ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal consiglio direttivo o dal presidente per modifiche dello statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi

ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il consiglio direttivo;
- eleggere i componenti del collegio dei garanti(se previsto);
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (se previsto).
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal consiglio direttivo per motivi d'urgenza;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o ancora dal consigliere più anziano per età, mentre la funzione verbalizzante è svolta da un segretario nominato dall'assemblea. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Art. 8 Il consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti che va da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 11 (undici) membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea.

Resta in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente e nomina un tesoriere con il compito di tenere la cassa dell'associazione la relativa contabilità e alla custodia dei documenti relativi ad essa.

Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il consiglio viene ordinariamente convocato a cura del presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti il consiglio e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del segretario nominato dal consiglio, che firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercita, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- deliberare circa l'ammissione dei soci non genitori di alunni;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro o commissioni di lavoro costituite da soci con l'eventuale supporto anche di persone non aderenti, per il raggiungimento di obiettivi statutari e per la realizzazione di progetti definiti su indicazione dell'Assemblea.

In caso di dimissioni di un membro del consiglio direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei soci.

Art. 9 - Il presidente

Il presidente dell'Associazione è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 2 (due) anni e può essere rieletto. Se il presidente viene eletto nel corso del mandato del consiglio, esso dura in carica fino alla naturale scadenza del consiglio stesso. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del consiglio direttivo, accordi o convenzioni con enti pubblici o altre Associazioni. In caso di necessità e di urgenza il presidente assume i provvedimenti di competenza del consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 10 - Il vicepresidente

Il vice presidente coadiuva il presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni.

Art.11 - Collegio dei garanti

L'Assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti per esaminare e giudicare questioni specifiche. Il collegio dei garanti decade una volta assolto il mandato specifico richiesto dall'assemblea o per dimissioni dei propri componenti

Il collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art 12 - Collegio dei revisori dei conti (se previsto)

L'Assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del revisori dei conti.

Art. 13 - Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione

delle sue finalità istituzionali;

- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
- sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 14 - Il bilancio

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in

caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione. Sono previsti la

costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 15 - Modificazioni dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

A norma dell'articolo 21 del Codice civile il presente statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'organizzazione può essere proposto dal consiglio direttivo e approvato, con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662/96. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L. 383/00, al Codice Civile.